

Allegato "F" al n. 4794 di Raccolta

STATUTO FONDAZIONE

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi anche "CTS") è costituita, su iniziativa di Confindustria Alessandria, la fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE VIVA".

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione e all'attività della Fondazione.

1.4 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE VIVA - Ente del Terzo Settore" abbreviabile in "Fondazione VIVA ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

ARTICOLO 2) SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Alessandria.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia, uffici direzionali e operativi, o unità locali.

ARTICOLO 3) SCOPO

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa della Provincia di Alessandria.

Si ispira a valori che comprendono la coesione sociale, la diversità ed il suo rispetto, il dono, la responsabilità, la sostenibilità, la solidarietà, l'impegno e la trasparenza, i diritti e la dignità della persona.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi senza finalità commerciali.

ARTICOLO 4) OGGETTO

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione extra-scolastica,

finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) interventi a sostegno della formazione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non-violenza;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;

4.2 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

ARTICOLO 5) VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ARTICOLO 6) DURATA

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 7) DEFINIZIONE DI PARTECIPANTE

7.1. Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono

ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

7.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione ed i soggetti che hanno aderito successivamente;

b) Partecipanti Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

Quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

ARTICOLO 8) PLURALITÀ DEI PARTECIPANTI

8.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo (oltre sei mesi) venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

9.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 10) AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

10.1. La Fondazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Partecipante Fondatore ogni soggetto imprenditore con una sede o unità operativa nella provincia di Alessandria, ogni soggetto legato al mondo imprenditoriale con sede operativa nella provincia di Alessandria ed associazioni economiche di rappresentanza di categoria con sede nella provincia di Alessandria che ne facciano domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. Il numero dei Partecipanti effettivi non potrà essere superiore a 500 (cinquecento).

La qualità di Partecipante Fondatore si acquista su domanda del singolo sostenuta da almeno venti Partecipanti Fondatori, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal vigente statuto e dall'eventuale regolamento.

Sono nominati Partecipanti Fondatori coloro che riportano in ordine decrescente il maggior numero dei voti.

Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i medesimi nominativi.

10.3. Ogni Partecipante deve possedere ed impegnarsi a mantenere i requisiti ed i comportamenti in linea con il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

10.4. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio di Amministrazione, cui essa va indirizzata. Il

Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10.5. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.6. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.7. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ART. 11) DECADENZA, RECESSO ED ESCLUSIONE

11.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

11.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

11.4 I Partecipanti possono recedere con preavviso di sei mesi. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente all'efficacia del recesso ed, in particolare, è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio in corso.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La comunicazione di esclusione, debitamente motivata, deve essere comunicata per lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La comunicazione di esclusione sospende tutti i diritti di partecipazione. L'esclusione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è stata effettuata la comunicazione al Partecipante. Qualora il Partecipante ricopra una carica in un organo della fondazione l'esclusione comporta la decadenza dalla carica.

ART. 12) PATRIMONIO

12.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 30.000 (trentamila) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dal percepimento della eventuale Quota annuale;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi e proventi derivanti da raccolte fondi;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

La fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi di natura non corrispettiva.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della fondazione e vigila sui decrementi che lo stesso subisca, adottando senza indugio ogni provvedimento prescritto dalla normativa applicabile.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 13) ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

13.1 Sono organi della Fondazione:

— l'Assemblea di Partecipazione;

— l'Organo d'Indirizzo;

— il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente, il Vice Presidente;

— il Segretario Generale;

— il Tesoriere;

— l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi di legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

— il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

13.2 I componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di amministrazione,

dell'Organo di Controllo ed il Segretario generale della Fondazione devono essere scelti tra coloro che hanno piena capacità civile, indiscussa probità e moralità.

Non possono ricoprire cariche in detti Organi coloro che siano privi dei necessari requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare, tale previsione si applica a coloro che ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 dell'11 novembre 1998:

a) si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, sicurezza e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

d) titolari di cariche e incarichi di natura politica e i seguenti soggetti: i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli Assessori o Consiglieri regionali, provinciali e comunali, il Presidente della Provincia, il Sindaco, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dei Consorzi fra Enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Unioni di Comuni, i Consiglieri di amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente e i componenti degli Organi delle Comunità montane, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di cinque anni. Non costituisce causa di incompatibilità la titolarità di una sola carica o incarico come sindaco, assessore ovvero consigliere comunale se la carica ovvero l'incarico è svolto presso Comuni con meno di 5.000 (cinquemila) abitanti.;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

I componenti gli Organi di cui al primo comma devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza o del Consiglio di amministrazione, per quanto concerne il Segretario generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni in materia di sospensione e di decadenza di cui al presente statuto.

Ciascun Organo, per proprio conto, determina la documentazione e definisce le modalità secondo le quali provvedere alla verifica dei suddetti requisiti ed emana i conseguenti provvedimenti.

13.3 I componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di amministrazione, devono essere scelti tra coloro che per professionalità, competenza, conoscenza tecnico - amministrativa ed esperienza nei settori cui è indirizzata l'attività della Fondazione sono in grado di fornire un efficace contributo al migliore perseguimento dei fini istituzionali della stessa.

13.4 La prima nomina degli organi della Fondazione avviene in sede di atto costitutivo da parte dei Partecipanti.

ART. 14) ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti iscritti nell'apposito libro sociale da almeno tre mesi e si riunisce almeno una volta all'anno. Ogni Partecipante ha diritto ad un voto.

14.2 Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea di Partecipazione:

- a) la designazione della metà dei componenti l'Organo di Indirizzo;
- b) la formulazione di pareri non vincolanti sullo scioglimento della Fondazione, sulle modifiche statutarie nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri Enti;
- c) la formulazione di un parere non vincolante per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- d) la formulazione di pareri non vincolanti sul documento programmatico pluriennale e su altre materie per le quali l'Organo di Indirizzo ritenga opportuno acquisire il parere dell'Assemblea;
- e) l'approvazione delle norme che regolano il proprio funzionamento.

I pareri di cui ai punti b), c) e d) del presente comma devono essere formulati dall'Assemblea nel termine di venti giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Organo di Indirizzo può deliberare sulle materie in oggetto.

14.3 L'Assemblea, inoltre, formula proposte all'Organo di Indirizzo circa l'attività.

14.4 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video purché sia possibile verificare l'identità del partecipante che partecipa e vota, siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento e sia possibile constatare e proclamare i risultati della votazione. Deve essere consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari.

14.5 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea di Partecipazione, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.8 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15) DELIBERAZIONI

DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16) ORGANO DI INDIRIZZO

16.1 L'Organo di Indirizzo è composto da 14 (quattordici) membri di cui:

a) 7 (sette) designati dall'Assemblea di Partecipazione;

b) 7 (sette) scelti dallo stesso Organo di Indirizzo all'interno di una terna proposta da ciascuno dei seguenti Enti, Organismi od Istituzioni:

1 da Confindustria Alessandria;

1 dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali dell'Alessandrino;

1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria ed Asti;

1 da una Fondazione Bancaria locale;

1 dalla Università del Piemonte Orientale;

1 da una Fondazione Bancaria extra-provinciale operante sul territorio provinciale;

1 da una Fondazione operante nella provincia di Alessandria in uno dei settori di cui all'art. 4 dello Statuto.

16.2 Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli Enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Indirizzo.

16.3 La designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo avverrà sulla base della seguente procedura: il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero entro i trenta giorni successivi all'anticipata scadenza del mandato, provvede ad inviare una lettera raccomandata A.R. o mezzo equipollente agli Enti, Organismi ed Istituzioni competenti per le nuove designazioni e ad informare l'Assemblea di Partecipazione per le designazioni di propria competenza, invitandoli ad indicare, entro i successivi tre mesi, i soggetti designati, nel caso dell'Assemblea di Partecipazione, o una terna di soggetti, nel caso degli Enti, Organismi ed Istituzioni di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, che dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità, di specifica competenza ed esperienza in uno dei settori di intervento della Fondazione ed in genere degli altri requisiti previsti dal presente statuto.

16.4 Qualora i soggetti di cui al punto 16.1, lett. a) e b), non esercitino nel termine stabilito il loro potere di designazione o proposta oppure designino o propongano un soggetto che sia sprovvisto dei requisiti specificati, il

Presidente della Fondazione, suscitata al riguardo una specifica delibera dell'Organo di Indirizzo, procederà nuovamente ad invitare l'Assemblea di Partecipazione a designare uno o più componenti dell'Organo di Indirizzo o, con riferimento agli Enti, Organismi ed Istituzioni di cui al punto 16.1, lett. b) del presente articolo, a proporre una terna di soggetti, assegnandogli un nuovo termine di quarantacinque giorni. Nel caso in cui, anche a seguito dell'assegnazione di un nuovo termine, i soggetti di cui al punto 16.1, lett. a) e b), non esercitino il loro potere di designazione o di proposta entro il termine stabilito oppure designino o propongano soggetti che siano sprovvisti dei requisiti specificati, il Prefetto di Alessandria entro i termini indicati dalla Fondazione si surroga nel loro potere uniformandosi, in ogni caso, agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione.

16.5 I membri dell'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive - manageriali presso Enti pubblici o privati, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato dallo stesso Organo di Indirizzo.

16.6 I componenti dell'Organo di Indirizzo durano in carica 5 (cinque) anni a partire dalla data della loro nomina.

16.7 I componenti dell'Organo di Indirizzo possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso, dalla data di cessazione del precedente, un periodo almeno pari all'ultimo mandato ricoperto. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

16.8 L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, con funzioni limitate alla predisposizione dell'ordine del giorno, alla convocazione dell'Organo ed alla garanzia circa il corretto svolgimento delle riunioni.

16.9 Il mandato del componente nominato in sostituzione del membro anticipatamente cessato dalla carica dura sino alla scadenza di quello del soggetto al quale è subentrato.

16.10 L'Organo di Indirizzo viene convocato almeno una volta ogni semestre presso la sede della Fondazione, od altrove, ad iniziativa del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci che ne fissa l'ordine del giorno con lettera raccomandata da inviarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita e, nei casi d'urgenza, con posta elettronica almeno un giorno prima.

La convocazione può altresì essere richiesta con motivazione scritta da almeno quattro componenti dello stesso Organo di Indirizzo, oltre che dal Consiglio di amministrazione o dall'Organo di Controllo.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, la riunione è

convocata dall'Organo di Controllo, sentiti i componenti dell'Organo di Indirizzo.

Allo scopo di una più puntuale definizione delle linee e dei programmi di intervento della Fondazione, alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono presenziare, come semplici uditori, i Consiglieri di amministrazione nonché il Presidente dell'Assemblea, i quali devono essere avvisati secondo le modalità di cui al primo comma.

Per la validità delle riunioni dell'Organo di Indirizzo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto di quelli sospesi.

In mancanza del Presidente della Fondazione, presiede la riunione il Vice Presidente; in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiede la riunione il consigliere anagraficamente più anziano.

Per la validità delle deliberazioni, salvo diverse previsioni del presente statuto, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni relative alle nomine ed alla revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo, nonché quelle riguardanti la verifica per i componenti dell'Organo di Indirizzo della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza dalla carica si effettuano per scheda segreta.

In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende non approvata e sarà oggetto di nuovo esame e discussione.

Sono prese con il voto favorevole dei tre quarti, arrotondati all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello statuto, l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione dell'Ente, nonché lo scioglimento della Fondazione.

16.10 Nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal presente statuto, l'Organo di Indirizzo è competente in ordine alla definizione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e svolge compiti di sorveglianza sul funzionamento della stessa allo scopo di consentire il migliore perseguimento dei fini statutari e la conservazione del valore del patrimonio.

Oltre alle generiche funzioni di indirizzo e di sorveglianza sopra delineate sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo le decisioni concernenti:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea di Partecipazione;
- b) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione e la nomina e la revoca, per giusta causa, dell'Organo di Controllo, la determinazione dei relativi compensi e del loro modo di erogazione nonché l'eventuale determinazione del rimborso delle spese sostenute da tali soggetti in ragione del loro incarico;
- c) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- d) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi di Indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione, nei limiti della normativa vigente;
- e) l'approvazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio sociale;

- f) l'istituzione di imprese strumentali allo svolgimento dell'attività statutaria o l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo in imprese aventi lo stesso oggetto;
- g) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- h) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei soci;
- i) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno.

ART. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, nominati dall'Organo di Indirizzo sulla base di una procedura di tipo selettivo-comparativo le cui modalità di svolgimento saranno specificate nei regolamenti interni della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i propri membri, a maggioranza assoluta dei votanti, il Presidente ed il Vice Presidente, da ritenersi ad ogni effetto Presidente e Vice Presidente della Fondazione.

I Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

I Consiglieri devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive-manageriali presso Enti pubblici o privati.

I Consiglieri devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità.

17.2 I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni a partire dalla data della loro nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi Presidente e Vice Presidente, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso, dalla data di cessazione del precedente, un periodo almeno pari all'ultimo mandato ricoperto. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di provvedere alla reintegrazione del numero dei Consiglieri mancanti.

Il mandato del Consigliere subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione, od altrove, ad iniziativa del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con

avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio ed al Sindaco Unico almeno cinque giorni prima della data stabilita e, nei casi di comprovata urgenza, con messaggio di posta elettronica

almeno un giorno prima. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione, la riunione è convocata dal Vice-Presidente, sentiti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Almeno due consiglieri e/o il sindaco Unico possono chiedere in ogni momento la convocazione del Consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare.

17.3 Per la validità della riunione del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto di quelli sospesi.

In mancanza del Presidente della Fondazione, presiede l'adunanza il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero il consigliere più anziano. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni relative a nomine presso società ed Enti, nonché quelle riguardanti la verifica per i componenti del Consiglio di amministrazione della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza dalla carica si effettuano per scheda segreta.

17.4 Il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e svolge compiti di attuazione e gestione dell'attività della stessa nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'Organo di Indirizzo.

In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- b) l'approvazione od il respingimento della domanda ammissione a Partecipante e l'ammissione dei Partecipanti Benemeriti;
- c) la predisposizione della bozza del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'Organo di Indirizzo;
- d) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale, da sottoporre alla approvazione dell'Organo di Indirizzo;
- e) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi deliberati, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- f) la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Tesoriere, determinandone l'eventuale compenso e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;
- g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza nonché l'adozione, entro i successivi trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti;
- h) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- i) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:

- alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee guida della gestione patrimoniale;
 - all'istituzione di imprese strumentali;
 - agli indirizzi in merito alle società partecipate;
 - l) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
 - m) l'acquisto e la cessione di partecipazioni;
 - n) le designazioni o le nomine a cariche presso società od Enti;
 - o) la deliberazione degli indirizzi concernenti le società partecipate e la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla loro amministrazione;
 - p) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei propri dipendenti, nei limiti della normativa vigente;
 - q) l'individuazione dei soggetti esterni cui affidare la gestione del patrimonio;
 - r) il conferimento di incarichi professionali e d'opera intellettuale;
 - s) la richiesta di finanziamenti o affidamenti bancari in qualsiasi forma e la sottoscrizione dei relativi documenti, stabilendone e accettandone le condizioni, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'utilizzo di conti correnti bancari nei limiti delle disponibilità esistenti e degli affidamenti concessi, l'apertura di cassette di sicurezza ed il relativo utilizzo.
- Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione od a chi ne fa le veci, ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario generale, al Tesoriere od al personale dipendente il compimento di atti di ordinaria amministrazione determinandone i limiti.
- Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità ed i tempi da questo stabiliti.

ART. 18) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente nominato come sopra indicato nel presente statuto, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi in qualunque sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità giudicante ordinaria, speciale od arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e consulenti tecnici.

Convoca e presiede l'Organo di Indirizzo ed il Consiglio di amministrazione. Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi della stessa e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari che dovranno essere ratificati dal Consiglio di amministrazione alla prima adunanza.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite dal presente statuto sono adempiute dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e, nel caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano nella carica fra quelli in sede; in caso di parità di anzianità di carica dal più anziano di età.

Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può delegare per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione.

ART. 19) SEGRETARIO GENERALE

19.1 Alla direzione degli uffici della Fondazione è preposto un Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato eventualmente da uno o più Vice Segretari. Dura in carica a tempo indeterminato sino a revoca. Il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali, all'organizzazione del personale ed alla amministrazione e direzione degli uffici e dei servizi della Fondazione, del cui funzionamento risponde al Presidente. Il personale della Fondazione dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal Segretario Generale.

Il Segretario Generale procede all'assunzione del personale dipendente e alla gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.

Il Segretario Generale interviene con parere consultivo alle riunioni di tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, la segreteria dei quali è tenuta dal Segretario medesimo.

Ha la funzione di verbalizzare le adunanze degli organi collegiali e cura la tenuta di tutti i Libri sociali obbligatori.

ART. 20) TESORIERE

20.1 Il Tesoriere è designato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri componenti. Dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha designato ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. La carica di Tesoriere è compatibile con altre cariche in seno alla Fondazione, fatta eccezione per quella di Presidente. Il Tesoriere coadiuva il Consiglio di Amministrazione, dal punto di vista contabile, nella predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio e del documento programmatico previsionale annuale. A tal fine il Tesoriere verifica periodicamente a) l'andamento delle eventuali quote annuali; b) la gestione economica e finanziaria; c) il patrimonio della Fondazione e riferisce al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale, salvo diverse necessità.

ART. 21 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

21.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico nominato dall'Organo di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. L'Organo di Indirizzo può altresì nominare un Sindaco Supplente, anch'egli iscritto nel registro dei Revisori Legali, il quale entra in carica automaticamente in ogni caso di cessazione del Sindaco Unico in carica, con effetto dal giorno in cui riceve notizia del subentro dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

21.2 Il Sindaco Unico ed il Sindaco Supplente, se nominato, durano in carica tre esercizi, scadono in occasione dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e sono rieleggibili per non più di tre mandati.

21.3 Il Sindaco Unico deve essere convocato a tutte le riunioni degli organi della Fondazione e deve partecipare almeno a quelle che hanno all'ordine del giorno la redazione e l'approvazione del bilancio d'esercizio e del documento programmatico previsionale annuale.

21.4 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore. L'attività del Sindaco Unico deve essere ispirata alle "Norme di Comportamento dell'Organo di Controllo degli enti del Terzo Settore" emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Delle verifiche effettuate deve farsi constare in apposito libro.

21.5 Nei casi previsti dalla legge l'Organo di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 22) ESERCIZIO FINANZIARIO, LIBRI OBBLIGATORI,

DESTINAZIONE UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

22.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

22.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Organo di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, se obbligatorio ai sensi della normativa di riferimento del Terzo Settore.

22.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

22.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

22.5 La Fondazione deve tenere i Libri Sociali previsti dalla normativa di riferimento del Terzo Settore.

ART. 23) ESTINZIONE O SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

23.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Organo d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore nel rispetto del Codice del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui al Codice del Terzo Settore.

ART. 24) CLAUSOLA DI RINVIO

24.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, 14 settembre 2022

Firmati: CARLO VOLPI

LAURA COPPO

MAURIZIO MIGLIETTA

ELEONORA ZAVATTARO

MANUEL ZAVATTARO

GIAN PAOLO MARIA LORENZO ASCHERO

ROBERTO BARBATO

RICCARDO BENSO

BENEDETTA BUZZI

MARCO CIANI

COSCIA GIAN PAOLO

ROBERTO LIVRAGHI

ANTONIO GIOVANNI MACONI

TIZIANO MAINO

SIMONA ROBERTA MALASPINA

MARIANO LUCIANO
CRIVELLI ALESSIA
ROBERTO BARBERIS
RENZO GATTI
GIOVANNI SARDI
GIORGIO OGGIANU teste
ROBERTA ROLANDO teste
CARLO MUSSA Notaio

Certifico io CARLO MUSSA Notaio alla residenza di Alessandria,
che la presente copia composta di pagine è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso
Alessandria, Corso Roma n. 127,